

(N. 1989)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 MAGGIO 1957

Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli »

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli Istituti di credito fondiario, tenuti ad osservare un limite massimo nella emissione delle proprie cartelle, possono emettere i titoli stessi sino ad un importo uguale a 20 volte il proprio patrimonio.

Ne consegue che gli Istituti del genere, vicini a raggiungere detto limite, debbono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività, sospendendo la emissione delle cartelle.

È questo il caso della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » e, pertanto, il Consiglio di amministrazione del Banco stesso ha deliberato di procedere all'aumento del « fondo di dotazione » della Sezione, da lire 1 miliardo a lire 1.300 milioni, utilizzando, all'uopo, normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 14 marzo 1957, ha autorizzato l'aumento in parola.

Si confida, pertanto, che non mancherete, onorevoli colleghi, di dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.